SENTIMENT OF BEAUTY ODV

Statuto

Articolo 1 (Denominazione – Sede - Durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile e del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione di volontariato **SENTIMENT OF BEAUTY ODV**, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha la sua sede legale in Lucca, San Michele di Moriano, via Fonda VI 450B.

Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune sarà di competenza del Consiglio Direttivo e non comporta la modifica del presente statuto.

Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 (Scopo)

L'associazione non ha scopo di lucro è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Opera per promuovere e incentivare l'accrescimento culturale e la formazione continua della società attraverso la creazione, attuazione e sviluppo di progetti, anche didattici, volti a stimolare la conoscenza e divulgazione dell'arte contemporanea e che abbiano finalità di solidarietà, sviluppo sociale ed economico, salvaguardia e valorizzazione dei valori storici, artistici e ambientali, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) formazione universitaria e post-universitaria;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare ha come scopo l'organizzazione e gestione di attività culturali artistiche ricreative di interesse sociale incluse le attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al decreto n. 117/2017; a tal fine potrà a titolo esemplificativo:

- a) promuovere ogni azione ritenuta più opportuna diretta a sensibilizzare il cittadino e l'opinione pubblica sulle problematiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- b) attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio dal punto di vista ambientale e artistico;
- c) collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, enti locali e enti privati per il raggiungimento del migliore risultato;
- d) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
- e) gestire corsi di formazione, attività integrative scolastiche inerenti il proprio oggetto sociale;
- f) produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;
- g) promuovere, organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere attinenti al proprio oggetto sociale;
- h) promuovere ogni attività di ricerca e analisi;
- i) produrre, distribuire e diffondere stampati, periodici, materiale didattico e quant'altro attinente il proprio scopo sociale;
- j) organizzare e promuovere raccolte fondi da destinare allo sviluppo dell'attività sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente articolo 2, purché maggiorenni, nonché gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e fornire tutte le informazioni, anche di carattere personale, nel rispetto della normativa vigente, che consentano di organizzarne l'attività in rapporto alle funzioni e alle iniziative svolte;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare senza riserve integralmente il presente Statuto, gli
 eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni già assunte dagli organi associativi e
 quelle che regolamenteranno la vita sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- 1) <u>Soci Fondatori</u> quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e ne hanno elaborato il progetto.
- 2) <u>Soci Ordinari</u> quelli che il Comitato Direttivo accetta quali soci a seguito di loro espressa richiesta, prestano con continuità la propria collaborazione, partecipano alle iniziative dirette al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, partecipano ai progetti e ai gruppi di lavoro organizzati e interagiscono negli ambiti progettuali dell'Associazione.
- 3) <u>Soci Onorari</u> quelle Personalità che, a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo, si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno delle attività dell'Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento:
- ricevere i materiali prodotti dall'associazione ed usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate (se questi sono determinati e approvati dagli organi competenti);
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, dimissioni o esclusione.

a) per dimissioni, quando ne dia comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata:

b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, da eventuali regolamenti interni e da deliberazioni degli organi associativi, nonché da situazioni di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'associazione e per morosità nel pagamento della quota associativa per 3 annualità. Sui casi di esclusione delibera il Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata mediante raccomandata a.r., ovvero via pec,. o telegramma, all'associato che potrà presentare ricorso scritto entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione all'Assemblea che delibererà entro 60 giorni in apposita adunanza.

In ogni caso i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- il Presidente:
- il Vice Presidente:
- il Presidente Onorario
- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario;
- l'Organo di controllo se nominato, oppure obbligatorio se supera i parametri dimensionali di cui al D.lgs n. 117/2017.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 (Assemblea)

L'Assemblea degli Associati è composta dai soci fondatori e ordinari.

Possono partecipare alle assemblee anche i soci Onorari senza diritto di voto.

L'assemblea, regolarmente costituita, è l'organo sovrano; rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea:

- a) discute tutte le linee generali di attività dell'associazione;
- b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che vengono sottoposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dai singoli soci;
- c) approva il regolamento, il bilancio, le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo e degli altri componenti degli organi associativi
- e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi;
- I) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria l'assemblea si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail), spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti i soci, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, l'ora della riunione di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

L'assemblea può essere convocata in ogni luogo e può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza, purché sia garantito a tutti i soci il diritto di intervento.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In loro mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i Soci. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Socio, e, se lo ritiene opportuno. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione.

Il voto viene espresso per alzata di mano.

Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea sì applicano le seguenti norme:

- le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi dei soci; e in seconda convocazione quale sia il numero dei presenti
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.3)
- per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ½ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio effettivo avente diritto di voto mediante delega scritta. Tuttavia nessuno può rappresentare più di 3 soci.

L'assemblea può essere costituita anche in audio o audio/video conferenza.

Articolo 8 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione, definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all'Assemblea degli Associati. Si riunisce almeno tre volte l'anno e resta in carica per tre anni.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Esso è composto da un numero variabile di membri da tre a cinque soci, eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ivi compresi i soci onorari, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente il Segretario.

In particolare il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni dell'Assemblea; formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; sulle proposte emerse dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può altresì istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di uno dei componenti ed eccezionalmente a persone che non ne facciano parte; propone il regolamento interno delle attività dell'Associazione; predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati; delibera sulle liti attive e passive; stabilisce, salvo approvazione dell'Assemblea, le quote associative; predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati; delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

In caso di revoca, dimissioni o venir meno, comunque, di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione attingendo dal primo dell'elenco dei non eletti alla prima riunione successiva, chiedendone la ratifica alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno comunicato con almeno cinque giorni di anticipo anche per via telematica, o in caso di urgenza con un giorno di anticipo.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e può essere costituito anche in audio o audio/video conferenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato, oltre che dal Presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti quando lo richiedono. Della riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 (Il Presidente e il vice - Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, convocato in apposita adunanza, tra i propri componenti, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Suo mandato di Consigliere e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza Il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente può assolvere alla funzione di tesoriere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea è convocata e presidente dal Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Ad ogni altro effetto Il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, di fronte a terzi e in giudizio. La firma del Vice-Presidente, nei rapporti con i terzi, costituisce *ex se* prova di assenza od impedimento del Presidente.

Articolo 10 (Il Presidente onorario)

Il Presidente onorario è proposto per particolari meriti acquisiti nell'attività svolta a favore dell'Associazione (ex Presidente dell'Associazione o Socio fondatore, eminente personalità del mondo sociale, culturale, scientifico medico) dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati per la ratifica. La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 11 (Il Segretario)

Il Segretario sovrintende alla organizzazione amministrativa e funzionale della associazione, predispone, tra l'altro, la convocazione delle riunioni degli organi, redige i verbali delle adunanze di Consiglio e della assemblea dei soci, svolge tutte le attività operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Consiglio.

Il Segretario viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dallo stesso Consiglio.

Articolo 12 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Tesoriere viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, dallo stesso Consiglio.

Articolo 13 (L'Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 cc, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c.2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni acquistati con i contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione:
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- Gli associati che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

Articolo 16 (Divieto di distribuzione degli utili)

E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitali comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, durante la vita dell'organizzazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17 (Le entrate)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) da contributi degli associati;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali indicate nel precedente articolo 2.
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata compatibile con la natura dell'associazione.

Tali entrate saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organismi sociali.

Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I versamenti associativi sono a fondo perduto: in nessun caso, quindi, ivi compreso lo scioglimento dell'associazione, il recesso o l'esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato. I versamenti stessi, inoltre, non creano diritti di partecipazione e non costituiscono quote trasmissibili a terzi nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.

Articolo 18 (Bilancio di esercizio)

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. Il presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per la sua approvazione che dovrà avvenire entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19 (I libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta nella quale viene specificata la ragione della richiesta e i documenti e gli atti che si chiede di visionare.

Articolo 20 (I volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 21 (I lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

La durata dell'Associazione è prevista per un tempo indeterminato, salvo ne sia deliberato lo scioglimento dall'Assemblea con la presenza dei ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore, al quale verranno attribuiti i poteri necessari.

In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal Dlgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.